

## COMUNE DI LAVAGNO

(Provincia di Verona)

### **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025 MODIFICA - n. 34**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, il sottoscritto revisore dei conti del comune di Lavagno, nominato con deliberazione consigliare del 08.09.2021 n. 42, esamina la documentazione messa a disposizione degli uffici del comune di Lavagno ed attinente agli argomenti del presente parere. Al termine, il sottoscritto redige il presente atto.

\* \* \* \* \*

#### **Il revisore dei conti**

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione n. 187 del 19.12.2022, con la quale la Giunta Comunale intende approvare una modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, già in precedenza approvato con G.C. 149 del 23.11.2022, a causa della cessazione dal servizio con decorrenza 16.12.2022 di un'unità presso il settore III dell'Ente;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo

Constatato che l'Ente, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato:

- un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 17,94%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle seguenti misure:

Anno 2023: spesa annua euro 96.963,46

Anno 2024: spesa annua euro 104.829,16

Anno 2025: spesa annua euro 104.829,16 (in ipotesi che l'attuale normativa sia confermata)

somme che devono essere intese quale maggiore spesa per il personale rispetto a quella riferibile al personale a tempo indeterminato oggi in servizio (il cui valore è oggi ricalcolato nell'importo di euro 886.249,29)

Tenuto conto che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nel consuntivo 2021;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, rimane contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 14.11.2022 il piano di azioni positive per il triennio 2023-2025;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 02.11.2022;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Piano degli Obiettivi anni 2022 ed il PEG 2022/2024;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali

*viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";*

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai dirigenti/responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;


Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

**accerta**

il rispetto delle prescrizioni di legge e la compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2023-2025 così come modificati con la proposta di deliberazione della giunta in oggetto. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

IL REVISORI DEI CONTI

  
dott. Stefano Bergamasco